Novara, 26 agosto 2020

Spett.le

 **Cliente**

**DL 104 del 14.8.2020 cd “decreto AGOSTO”**

**Sintesi operativa**

Formuliamo la presente allo scopo di trasmettere sintesi operativa delle novità in materia di rapporti di lavoro.

1. **Nuovi trattamenti di cigo, assegno ordinario e cigd (art. 1 commi da 1 a 8)**

I Datori Lavoro che riducono o sospendono l’attività per eventi riconducibili a covid-19, possono presentare domanda di concessione dei seguenti ammortizzatori sociali:

|  |  |
| --- | --- |
| **Istituto** | **Settore** |
| CIGO | industria |
| CISOA | agricoltura |
| FIS | terziario oltre 5 e fino a 50 dipendenti |
| FSBA | artigiani |
| Fondo solidarietà bilaterale | autoferrotranvieri |
| CIG IN DEROGA | terziario fino a 5 e oltre 50 e/o altri settori |

Periodo

Dal 13 luglio al 31 dicembre 2020.

Durata

18 settimane complessive di cui:

* 9 settimane senza contributo aggiuntivo
* successivamente ulteriori 9 settimane, con contributo aggiuntivo nelle seguenti misure:

|  |  |
| --- | --- |
| **Rid. Fatturato** **1-6/2020 su 1-6/2019** | **Ctr addizionale su retribuzione persa** |
| >= 20% | - |
| < 20% | 9% |
| nessuna riduzione | 18% |

NB:

* Eventuali periodi già richiesti e fruiti, dal 13 luglio, vengono conteggiati nelle prime 9 settimane della “nuova cassa integrazione”.
* Le ulteriori 9 settimane sono riconosciute esclusivamente ai Datori Lavoro ai quali siano già state interamente autorizzate le prime 9 settimane
* CISOA (agricoli): 90 giornate, pari a 18 settimane (orario lavoro su 5 giornate).

Scadenza domande

|  |  |
| --- | --- |
| **Periodo** | **scadenza** |
| dal 13 luglio al 31 agosto 2020 | 30 settembre 2020 |
| Successivi | Entro il 30 del mese successivo l’inizio della cassa integrazione |

1. **Esonero dal versamento contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti integrazione salariale (art. 3)**

Aziende interessate

Datori lavoro che non richiedono i trattamenti di cui al punto 1 e che abbiano fruito nei mesi di maggio e giugno 2020 di “cassa integrazione” - escluso settore agricolo.

Beneficio

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali, esclusi premi Inail, pari al doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi maggio e giugno 2020, applicato su base mensile.

NB:

* **per i criteri di calcolo occorre attendere la relativa circolare Inps**, nonché la conferma della commissione UE
* la violazione del divieto di licenziamento (ved. punto 3), comporta la revoca del beneficio.

Periodo applicazione

Massimo 4 mesi, entro il 31 dicembre 2020.

1. **Divieto di licenziamento (art. 14)**

Sono vietati i licenziamenti individuali e/o collettivi, nonché sospese le relative procedure, dal 23 febbraio 2020, con le seguenti scadenze:

|  |  |
| --- | --- |
| **Datori lavoro** | **Scadenza** |
| 1. Richiedono cassa integrazione Covid (ved. punto 1)
 | Fino ad esaurimento delle 18 settimane |
| 1. Richiedono esonero contributivo in alternativa alla cassa integrazione (ved. punto 3)
 | Fino al termine dello sgravio contributivo |

Esclusioni

* cambio appalto, con riassunzione da parte dell’impresa subentrante
* cessazione attività con messa in liquidazione della società, salvo eventuale trasferimento d’azienda
* fallimento
* accordo sindacale aziendale (collettivo) di incentivo all’esodo, sottoscritto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
1. **Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato (art. 6)**

Aziende interessate

Tutte, escluso il settore agricolo e collaborazioni familiari.

Rapporti di lavoro

Assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato dal 15 agosto al 31 dicembre 2020.

Esclusi apprendisti e lavoratori che abbiano avuto contratto a tempo indeterminato, nei sei mesi precedenti all’assunzione, presso la medesima impresa.

Beneficio

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per 6 mesi dall’assunzione/trasformazione, nel limite di euro 4.030 complessivi – 671 mensili, esclusi premi Inail.

NB: **per i criteri di calcolo occorre attendere la relativa circolare Inps.**

1. **Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali (art. 7)**

Aziende interessate

Datori lavoro settori turismo e stabilimenti termali.

Rapporti di lavoro

Assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale dal 15 agosto fino al 31 dicembre 2020.

Beneficio

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per 3 mesi nel limite di euro 2.015 complessivi – 671 mensili, esclusi premi Inail.

NB: **per i criteri di calcolo occorre attendere la relativa circolare Inps**, nonché la conferma della commissione UE.

1. **Proroga o rinnovo contratti a termine (art. 8)**

Fino al 31 dicembre 2020 è possibile prorogare i contratti a termine, una sola volta, per un massimo di 12 mesi, senza causale, nel limite massimo della durata di 24 mesi.

La proroga automatica per effetto della cassa integrazione è abrogata.

Resta l’obbligo di prorogare i contratti di apprendistato professionalizzante, per un periodo pari alle ore di cig utilizzata (art. 2 D.Lgs. 148/2015).

1. **Restituzione dei versamenti sospesi (art. 97)**

I contributi e le ritenute fiscali non versate relative ai periodi febbraio – maggio 2020, in virtù delle relative sospensioni, possono essere versati con le seguenti modalità:

* 50% entro il 16 settembre 2020 in unica soluzione, ovvero fino a 4 rate mensili
* 50% entro il 16 gennaio 2021 in unica soluzione, ovvero fino a 24 rate mensili.
1. **Bonus Sud (art. 27)**

Segue sintesi specifica per i soli clienti interessati.

**CL SYSTEM CONSULENZA STP**

Marco Badà